



**CENTRO STUDI  
CONFLITTI  
FAMILIARI**

Presidenza: tel. 0862-411956, cell.328- 6863733  
Segreteria: tel. 0862-314411, cell.328- 5375358  
Via Amiternum, 38 67100 L'AQUILA

e-mail: [centrosera@centrosera.it](mailto:centrosera@centrosera.it)  
website: [www.centrosera.it](http://www.centrosera.it)

## **A tutti i Mediatori Familiari Relazionali e Legali**

Nell'inviarvi copia dell'Ordinanza emessa in data 28 novembre 2007 dal presidente del Tribunale sez. civile di Lamezia Terme,

premetto:

L'intero contenuto della stessa e le modalità di procedura trovano piena corrispondenza a quanto, in ripetute occasioni, abbiamo avuto modo di esprimere ed augurarci.

Quanto il dr. Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale civile, ha emesso in questa ordinanza è una conferma della opportunità di utilizzare il Servizio di Mediazione quale organo d'ausilio del Giudice che, prima di adottare provvedimenti pertinenti, preferisce inviare le parti, che hanno mostrato un "elevato indice di conflittualità" al Servizio di Mediazione e che le stesse hanno liberamente accettato.

Da ciò si evince non solo la consapevolezza formale su quanto viene legiferato nella novella dell'art.155-sexies, comma II, c.c. ma soprattutto l'applicazione procedurale, rinforzata da quanto già da lungo tempo previsto dall'art. 68 c.p.c. che nello specifico così recita: "Il Giudice...si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo". Ritengo questo richiamo all'art.68 di estrema importanza perché consegna agli esperti della Mediazione e relativi Centri la veste di Organi di ausilio del Giudice. Cosa questa che legittimamente appartiene a costoro ma che, in quanto nuova professione, non aveva ancora avuto il tempo tecnico né l'opportunità di far parte concreta dell'elenco dei collaboratori esperti, compatibilmente con quanto previsto dal codice deontologico elaborato dall'APMF (Association pour la Promotion de la Mediation Familiare).

Già lo stesso Tribunale con ordinanza del 20 luglio 2007 tramite il Giudice dr. Cesare Trapuzzano aveva richiesto l'ausilio della Mediazione in un caso di separazione: ebbene con la presente ordinanza il giudice dr. Cesare Spadaro estende ragionevolmente l'uso dell'istituto anche al rito del divorzio in quanto "permane l'interesse preminente e primario alla tutela della prole ed in particolare dei figli minori".

A conclusione di questa mia premessa di presentazione, tengo a far rilevare forse l'aspetto più importante, direi epocale, presente nell'ordinanza e che ne evidenzia l'attenta sensibilità al problema alle situazioni a rischio cui i minori sono esposti nei contesti conflittuali dei genitori e precisamente la costituzione di un Collegio di Mediazione in seno al Tribunale di Lamezia Terme. Congratularci per questa iniziativa è il minimo che noi tutti possiamo al momento fare.

**IL PRESIDENTE**  
del SeRa  
prof. Alberto Annibale

**Tribunale**

**Lamezia Terme**

**Sezione civile**

**Ordinanza 28 novembre 2007**

Pres. sd est. Dr. Giuseppe Spadaro (Presidente F.F.)

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

art. 155-sexies, comma II, c.c.

art. 4 legge 898/1970

Numero di Ruolo Generale: ..

Giudice: Pres. Dr. Giuseppe Spadaro

Nella causa promossa da:

M.

(Ricorrente)

R.

(Resistente)

avente ad OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Il Presidente, dr. Giuseppe Spadaro,

letto il ricorso introduttivo del procedimento con cui la

ricorrente sig.ra M. ricorre al giudice onde ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 4 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e letti, altresì, gli atti difensivi depositati dalla parte resistente;

attesi gli esiti delle udienze già tenute in cui è emersa la volontà dei coniugi di pervenire ad una pacifica nuova regolamentazione della vita familiare, nel precipuo interesse dei figli, minorenni;

rilevata, tuttavia, la opportunità di far assistere i coniugi nell'opera di ricostruzione dei rapporti familiari (soprattutto verticali), giusta le vicende intercorse che hanno provocato un clima di tensione suscettibili di pregiudicare l'equilibrio dei rapporti tra padre e figlio minore;

atteso che i coniugi hanno manifestato al Presidente l'intenzione di avvalersi di un percorso di mediazione prima dell'adozione dei provvedimenti di Sua competenza;

ravvisata l'opportunità di rinviare l'adozione dei provvedimenti de quibus per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;

rilevato, che l'elevato indice di conflittualità della coppia potrebbe dare luogo ad un pregiudizio evidente e grave per la prole;

ritenuto che ai sensi dell'art. 155-sexies c.c. , qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;

ritenuto, altresì, che trattasi di norma prevista per il giudizio di separazione e, tuttavia, suscettibile di estensione analogica al procedimento presidenziale di cui alla legge 01/12/1970 n. 898, atteso il preminente interesse dei figli minori – da tutelare nelle procedure in parola – e la eadem ratio sottesa alle stesse;

sentite personalmente le parti, le quali, rese edotte sulla possibilità di avvalersi di esperti nella gestione della fase successiva alla crisi familiare, hanno manifestato il loro rispettivo interesse;

rilevato che i coniugi hanno prestato il consenso al rinvio dei provvedimenti di cui all'art. 4 legge 898/1970 al fine di poter beneficiare della mediazione, come da verbale di udienza del 28 novembre 2007 e che i medesimi sono concordi nel rivolgersi al Collegio di Mediazione costituito in seno al Tribunale di Lamezia Terme;

visto l'art. 155-sexies, comma II, c.c.

**il giudice reputa opportuno rimettere le parti dinnanzi al Collegio di mediazione, costituito in seno al Tribunale di Lamezia Terme e composto da "esperti" in mediazione familiare di rinomata professionalità. Rileva, al riguardo, che la legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha introdotto disposizioni normative di nuovo conio in seno alla disciplina concernente la separazione personale dei coniugi, tra cui l'art. 155-sexies c.c. che, al comma II, recita:**

**Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.**

Trattasi di una norma introduttiva di un "nuovo" potere discrezionale del Giudice facente capo alla possibilità che questi rimetta le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi – tra i coniugi - intesi a regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale. Ed, infatti, la disposizione ex art. 155-sexies c. c. , rubricata "poteri del giudice ed ascolto del minore" suggerisce che la scelta discrezionale di far ricorso alla mediazione vada iscritta nel novero dei "nuovi poteri" del giudicante i quali posso estrinsecarsi nella facoltà (rectius: potere) di ricorrere all'assistenza di organi d'ausilio. Dal dato normativo – invero alquanto scarno – emerge, in tal senso, che la figura deputata a "mediare" tra i coniugi è dotata di particolari competenze professionali ed assume, di fatto, la qualità di ausiliario del giudice. Si tratta, invero, di una facoltà che, nei "casi previsti dalla legge", è già riconosciuta al giudicante laddove si prevede (art. 68 c.p.c. ) che "il giudice ... si può fare assistere da esperti in una

determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non e' in grado di compiere da sé solo”.

Come già precisato, il Giudice odierno reputa che la norma di cui all'art. 155-sexies, comma II, c.c. sia applicabile in via analogica nel procedimento divorzile, giusta – in linea generale – il potere conferito al Presidente di esperire il tentativo di conciliazione.

Non può, comunque, essere sottaciuto che - anche nel rito del divorzio – permane l'interesse preminente e primario alla tutela della prole, in particolare dei figli minori – cosicché laddove la mediazione sia deputata a realizzare siffatta tutela, escluderla, in siffatti casi, creerebbe un vulnus agli artt. 3, 30, 31 Cost. E, dunque, l'estensione dell'istituto, anche al rito del divorzio, può essere postulata in forza del ricorso allo strumento dell'interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata o teleologica o sistematica, in guisa del richiamo al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (come, invero, già fatto in altro caso ma in relazione ai medesimi riti da Trib. Lamezia Terme, ordinanza 20 luglio 2007, Pres. ed est. Cesare Trapuzzano).

Rilevato che i coniugi sono stati sentiti ed hanno prestato il loro consenso,

P.Q.M.

il Giudice rinvia l'udienza affinché le parti possano rivolgersi al Collegio di Mediazione dove avvalersi degli esperti nominati e tentare di raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Verificato il calendario delle sedute dell'Ufficio di mediazione, ascoltate le richieste delle parti, come da loro accordo indica, per la mediazione, la data del ..... alle ore ..., locali del Tribunale di Lamezia Terme.

Rinvia l'adozione dei provvedimenti di competenza all'udienza del.....

Lamezia Terme 28/11/2007.